



Unione  
Nazionale  
Comuni Comunità  
Enti  
Montani

[dossier Uncem | i lavori del Senato]

# **Ddl Montagna**

# **A che punto siamo**

# **e cosa manca verso**

# **l'esame in Aula**

A cura di Uncem

Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani



Unione  
Nazionale  
Comuni Comunità  
Enti  
Montani

## **DDL MONTAGNA COSA C'È IN QUESTO DOSSIER UNCEM**

A CHE PUNTO SIAMO. La sintesi  
L'ANALISI UNCEM dello stato dei lavori sul ddl Montagna  
IL DDL CON TUTTI GLI ARTICOLI e gli emendamenti approvati  
LE OSSERVAZIONI generali Uncem  
COSA MANCA nel ddl  
LE PROPOSTE DI NUOVI EMENDAMENTI

15 agosto 2024

Dossier a cura di Uncem  
Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani



## **DDL MONTAGNA. A CHE PUNTO SIAMO**

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane  
Approvato dal Governo in Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2024**

**Presentato** in Senato in data 1° marzo 2024; annunciato nella seduta n. 166 del 5 marzo 2024.

**Tre i testi** depositati che vengono esaminati congiuntamente:

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(1054) GOVERNO - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

### **Relatori**

Relatore alla Commissione Sen. Alberto Balboni (Fdi)

Relatore alla Commissione Sen. Daisy Pirovano (LSP-PSd'Az)

### **Assegnazione**

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 18 marzo 2024. Annuncio nella seduta n. 170 del 19 marzo 2024.

Pareri delle commissioni 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro), Questioni regionali

---

**TESTO DEL DDL** approvato in Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere, a questo link:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/1411253/index.html>

**FASCICOLO COMPLETO** degli emendamenti al disegno di legge presentati, esaminati, approvati e respinti al Senato in 1ª Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione. A questo link:

<https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=fascemendc&leg=19&id=58033&idoggetto=1413468>

### **I DOSSIER DEL PARLAMENTO** sul DDL

A questo link: [https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/58033\\_dossier.htm](https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/dossier/58033_dossier.htm)

**I DOCUMENTI ACQUISITI** relativi al DDL, nelle Audizioni della Commissione del Senato e trasmessi al Parlamento. A questo link:

[https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/documenti/58033\\_documenti.htm](https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/documenti/58033_documenti.htm)

---



## ANALISI UNCEM

Il 19 giugno 2024 Uncem ha presentato una serie di proposte e indicazioni al Senato, in audizione in prima Commissione, relative ai disegni di legge numeri 276, 396 e 1054 (Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane).

L'iter di esame dei testi da parte del Parlamento è iniziato nei giorni successivi, concluso il ciclo di audizioni, ed è stato individuato dalla maggioranza, con tutta la Commissione il ddl del Governo, 1054, quale testo base sul quale intervenire con gli emendamenti presentati dai Senatori. Sono stati 299 gli emendamenti e 8 gli ordini del giorno presentati [termine era il 9 luglio 2024] sul ddl dai Senatori.

Molti emendamenti, nel corso dell'esame in Commissione nel mese di luglio 2024, sono stati trasformati in ordini del giorno. Alcuni sono stati riformulati.

Nelle pagine seguenti, quelli accolti sono tutti riportati in corrispondenza degli articoli modificati. Altri emendamenti sono stati, su richiesta dei Relatori e della maggioranza, modificati e altri "rimandati a settembre". Dopo la pausa estiva, prima o nel corso dell'esame in Aula, nuove proposte di modifica verranno analizzate.

**Uncem ha ancora diverse questioni, relative al testo base, che devono essere integrate.** Le raccontiamo nella seconda parte di questa dossier.

Una cosa è stata sancita dal lavoro in Aula. **Il Fondo montagna (FOSMIT) 2024 – circa 196 milioni di euro – verrà ripartito alle Regioni secondo le modalità del 2023.** Inizialmente era stato ipotizzato che venisse varato dal Parlamento il disegno di legge e dunque il fondo montagna 2024 venisse usato nelle modalità previste dalla nuova legge. Così non sarà – almeno per il 2024 – e a settembre il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie si occuperà del riparto alle Regioni. Indicando criteri di utilizzo e anche qualche necessaria "correzione" (per alcune Regioni) alle modalità di spesa delle prime due annualità di FOSMIT.

Nel testo base sulla montagna non troveranno posto le questioni ordinamentali, relative all'organizzazione degli Enti locali, dei Comuni con Comunità montane, Unioni o altri Enti. E questa è per noi una questione "complicata". Ne abbiamo bisogno. Attendiamo con particolare attenzione il disegno di legge di modifica del Testo unico degli Enti locali. Affinché trovi posto una riorganizzazione dei Comuni che chiediamo da tempo. Il Viminale acceleri il processo. Troppe Regioni hanno erroneamente, maldestramente distrutto le Comunità montane esistite per 30 anni (dalla legge 1102 di fatto e dalle successive leggi regionali) senza ricostruire un tessuto istituzionale adeguato. **Senza modalità organizzative dei Comuni, che lavorino insieme, non si va lontano.** Difficilmente, con la frammentazione, gli investimenti riescono a calare sulle comunità. E resta sempre uno spirito campanilista, l'IO dei Comuni che le Comunità montane – e in qualche Regione da ultimo le Unioni montane di Comuni – hanno saputo trasformare nel NOI comunitario. Decisivo appunto, per evitare la "solitudine dei Sindaci", l'individualismo dei



Comuni, la fragilità stessa degli Enti. Basti guardare alla “forza” delle Comunità montane lombarde per capire che una solida aggregazione è decisiva, importante, necessaria.

La frammentazione, la debolezza dei piccoli (e anche dei grandi) Comuni rischia di indebolire la montagna. Fragile e divisa, senza riforme e vera organizzazione, di fronte a grandi sfide. A partire dalla gestione delle gare per il rinnovo delle concessioni idroelettriche delle grandi derivazioni. Se la montagna è divisa, frammentata, conterà poco di fronte a una sfida epocale. Che vale miliardi di euro. Vogliamo esserci e contare. Uniti.

**Anche sulla classificazione dei Comuni Uncem ha chiesto al Governo, al Parlamento, alla Commissione del Senato di fare molta attenzione.** Non possiamo continuare ad avere nuove classificazioni di Enti. Togliere Comuni “totalmente montani” dalla classificazione Istat del 1952 rischia di fare “figli e figliastri”, con distinguo importanti. Eurostat ci dice che il 66% dell’Italia è montano. Con grandi e piccoli Comuni dentro che devono essere spinti, incentivati, formati nel lavoro insieme. Anche con “obblighi” che lo Stato deve adottare – Francia e Germania lo hanno fatto in tempi non sospetti – per definire percorsi che siano efficaci. In fondo, le Comunità montane hanno sempre funzionato (e oggi pure in tre Regioni, Lombardia, Lazio, Campania) perché davano precisi obblighi e opportunità ai Comuni. Cosa che non fanno le Unioni. Prima necessità, stare insieme per un periodo duraturo di tempo. E dall’organizzazione sovracomunale non si esce quando ci si annoia o si stufa politicamente, o si litiga. È purtroppo quello che sta succedendo e un provvedimento di riordino, organizzativo, è urgente. Per dire cosa fanno e cosa sono i Comuni insieme. Non le fusioni imposte dall’alto (chi vuole farla, la faccia), ma una organizzazione istituzionale nei territori montani in linea con altri Paesi europei. Che non ci faccia rimanere indietro. Tutto questo non c’è nel ddl in discussione in Senato, ma ci auguriamo possa presto essere in altri articolati.

Temi sui quali Uncem ha aperto un intenso dibattito che continua.

Molti temi sono contenuti in emendamenti – si legga il fascicolo complessivo del Parlamento, con tutti i testi, anche quelli non approvati in fase di lavoro in commissione – che i Senatori hanno già presentato.

**Non si lascino cadere questioni importanti solo perché provenienti da certe parti politiche.** In Commissione, in audizione, abbiamo auspicato, sul tema montagna un percorso di comunione istituzionale e di sinergia di intenti tra forze politiche e partiti diversi come di fatto si era avuto nella costruzione della legge 97/1994.

**Serve uno scatto.** Un percorso legislativo a prova di futuro che introduca nel ddl del Governo temi che proiettino i territori montani dei prossimi decenni con lungimiranza. A differenza del ’94, oggi la crisi – tragedia – climatica intrecciata allo spopolamento (alla crisi demografica) è un dramma nuovo e servono risposte. No alle ideologie e No da Uncem alla cultura del NO. Siamo per i SI ad esempio su tecnologie, digitalizzazione, reti, innovazione per i territori. Non vogliamo restare “nel piccolo mondo antico”. Diritti di cittadinanza. Per tutti.



E dunque il lavoro parlamentare sia di prospettiva, capace di raccogliere le innovazioni degli ultimi anni (pensiamo ad Associazioni fondiarie, Cooperative di comunità, Green Communities) hanno consentito politiche e scelte nuove seppur “a macchia di leopardo” nel paese.

Dalle buone pratiche, tantissime, usiamo questo articolato finalmente per avere politiche diffuse ed efficaci.

Rispetto al fondo montagna, se nel 2024 resteranno poco meno di 200 milioni di euro, è evidente ai più che per fare molte delle cose previste nel ddl, a partire dalle incentivazioni ai medici di base o le misure per la fiscalità differenziata (ancora troppo poche), **200 milioni dal 2025 non bastano**. Anche le Regioni lo hanno detto ai Senatori nella loro audizione in Commissione.

Dunque lavoriamo, in fase di costruzione della legge di bilancio 2025, per aumentare il fondo nazionale per la montagna.

**Anche le Regioni, come Uncem ha sempre detto, facciano la loro parte. Investano.** Non aspettino solo il fondo nazionale. Solo cinque Regioni oggi hanno un “fondo regionale per la montagna”. Troppo poche. E le altre? Perché non investono risorse del loro bilancio regionale? Devono fare di più. Non basta chiedere fondi allo Stato. Facciano di più anche in termini di pagamento dei servizi ecosistemici-ambientali, introducendo una quota della tariffa dell’acqua potabile (del ciclo idrico integrato) pagato dai cittadini e destinata alla montagna, ai territori, per la tutela delle fonti idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche per questo serve la politica.

**Sul pagamento dei servizi ecosistemici-ambientali troppo tempo si è perso dal 2015 a oggi.**

Ci sono già emendamenti utili al ddl, da varare.

Ad esempio uno per introdurre in tutt’Italia che una percentuale della tariffa da tutti pagata per il ciclo idrico integrato venga destinata alle aree montane.

Come in Piemonte e in Emilia-Romagna. E come a New York.

Attiviamo anche l’Italia. È il momento giusto.

**La legge di bilancio 2025 porti il fondo nazionale montagna FOSMIT a 1 miliardo di euro annui.**

Sarebbe in linea con quello che ha fatto la Francia con il Piano France Ruralité e gli 8 miliardi di euro investiti verso il 2028.

Una cosa ancora manca nell’articolato. Ovvero le **formule giuridiche e amministrative per un nuovo impegno delle imprese**. A partire da quelle più grandi dello Stato. Sul modello di Poste Italiane (a seguito della legge 158/2017) anche ANAS, Trenitalia ed RFI vengano spinte a nuove formule per investimenti e opere nei territori montani. La legge preveda nuovi legami tra pubblico e privato. Con un fondo incentivante ad esempio gestito da Cassa Depositi e Prestiti, con nuove misure che – a partire dall’esperienza delle cooperative di comunità – generino legami con i privati e gli Enti locali. Che mettono a disposizione spazi pubblici per creare negozi, centri multiservizio, bar e panetterie... sul modello dei “mille cafés” che il Governo francese ha finanziato negli ultimi due anni per contrastare abbandono e spopolamento, per far rivivere i paesi.

**Strategia delle Aree interne, Strategia delle Montagne italiane, Strategia delle Green Communities vengano messe in dialogo.** Agiscono pressoché sulla stessa porzione di territorio



Unione  
Nazionale  
Comuni Comunità  
Enti  
Montani

italiano, il 45% dei Comuni. E non possono non essere messe in relazione da questo articolato. Altrimenti si perdono, così come i troppi cespiti di finanziamento attraverso bando che arrivano (e sono arrivati negli ultimi cinque anni) sui Comuni, creando non poco caos e di fatto fragilità.

**Abbiamo la grande occasione di questo disegno di legge.** Il Parlamento può lavorare – come sulla legge sui piccoli Comuni 158/2017 – senza troppe divisioni, nel merito, facendo scelte vere, con concretezza, confrontandosi ma poi trovando opportune sintesi nella visione di futuro delle montagne italiane. Come ha sempre chiesto il Presidente Mattarella.

Grazie al Ministro Calderoli, autore del ddl del Governo, ai Senatori Gelmini e Borghi (autori degli altri ddl), a quanti hanno lavorato intensamente ai testi, al Presidente della prima Commissione del Senato Balboni, che ci ha ascoltati con grande attenzione in audizione, ai Relatori, al sen. De Carlo, a tutti i Senatori e le Senatrici per il lavoro fin qui svolto. Si prosegue.

Uncem dà ancora una volta la piena disponibilità al Parlamento per il lavoro insieme.

Marco Bussone  
Presidente Uncem

15 agosto 2024



# IL TESTO DEL DDL MONTAGNA DEL GOVERNO E GLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA 1° COMMISSIONE AL SENATO relativi al DDL n. 1054 “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”

## DISEGNO DI LEGGE 1054

*[ed emendamenti approvati nei paragrafi rientrati]*

### Capo I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche, della salute, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

##### **1.2 (testo 2) [id. a 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2)] Approvato**

*Al comma 1, dopo la parola: «idriche» inserire le seguenti: «anche ai fini del contrasto della crisi climatica».*

*PROPOSTO DA UNCEM AI SENATORI E ACCOLTO*

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-





economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità, nonché di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione di consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.

#### **1.7 (testo 2)**

##### **Approvato**

*Al comma 2, dopo le parole: «rispettive competenze» inserire le seguenti: «, mirando ad una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione»*

#### **1.8 (testo 2)**

##### **Approvato**

*Al comma 2, dopo le parole: «processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone,» inserire le seguenti: «anche nel rispetto del principio di insularità sancito dall'articolo 119 della Costituzione,».*

#### **1.9 (testo 2) [id. a 1.10 (testo 2)]**

##### **Approvato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'agevole accesso» con le seguenti: «il pieno ed agevole accesso».*

3. Lo Stato promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



### **1.19 (già em.to 4.0.4, id. a 1.20, 1.21)**

#### **Approvato**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:* "3. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificità delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni."

## **Art. 2.**

### **(Classificazione dei comuni montani)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il predetto decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **OSSERVAZIONI UNCEM all'art.2 sulla classificazione dei Comuni montani**

Si ritiene comunque poco opportuna una nuova classificazione dei Comuni montani italiani.

L'attuale classificazione dei Comuni montani è definita dalla legge 991/1952, sulla base di criteri di classificazione geomorfologici e non solo: l'80% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, in relazione anche al reddito imponibile medio per ettaro, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario.

Nel caso Governo e Parlamento decidano di procedere in una riclassificazione, il criterio altimetrico da adottare dovrebbe restare il medesimo, da integrare non con la pendenza, ma anche con gli indici del calo demografico negli ultimi due decenni, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, dell'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito medio pro capite.

Occorre, nell'eventualità di una riclassificazione, definire parametri che non siano soltanto connessi alla geografia o alla morfologia, bensì anche sociali ed economici.

Occorre inoltre riconoscere, in qualsiasi riclassificazione, le specificità territoriali ad esempio dell'area appenninica, molto diversa da quella alpina.

È comunque di grande difficoltà la definizione di nuove classificazioni, che escludano Comuni che sin dal 1952 venivano definiti montani.

Il comma 1 e il comma 2 del ddl del Governo (1054) creano due diversi elenchi che si aggiungono al comma 3 (classificazione per la PAC) che finiscono per creare confusione e non garantire efficaci politiche territoriali per le aree montane

Nel caso il legislatore in Parlamento e il Governo decidano di procedere con un nuovo elenco di Comuni montani, si sopprime il comma 2 che crea una ulteriore partizione



2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.

## **2.100**

### **Approvato**

*All'articolo 2, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «l'elenco» con le seguenti: «uno o più elenchi».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «l'elenco» con le seguenti: «l'elenco o gli elenchi»;*

*al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: «Programmazione strategica, risorse e monitoraggio»;*

*all'articolo 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dell'elenco» con le seguenti: «dell'elenco o degli elenchi».*

3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.



## 2.101

I Relatori

### Approvato

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti: «3-bis. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunque denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.*

*3-ter. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 3-bis è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.*

*3-quater. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 3-ter è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovi compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».*

## Capo II

### ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

#### Art. 3.

##### (Strategia per la montagna italiana)

1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, la residenzialità, le attività commerciali e gli insediamenti produttivi nonché il ripopolamento dei territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle strategie

#### COMMENTO UNCEM all'art 3

Una Strategia per la Montagna italiana è necessaria. Deve vedere unite, in quella statale, anche le Regioni e gli Enti locali, in un dialogo costante.

L'emergenza abbandono, spopolamento, desertificazione, va affrontata con l'impegno di tutti e mettendo in sinergia Strategia per le Aree interne, Strategia per le Green Communities, Strategia per lo sviluppo sostenibile



regionali, ivi comprese le strategie regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché delle politiche per le zone di confine, anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di investimenti ivi previsti, nonché del Piano strategico della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, relativamente alle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché con la strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

### **3.2**

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere la crescita» inserire la seguente: «autonoma».*

2. La SMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### **3.9 (testo 2)**

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni competenti per materia».*

## **Art. 4.**

### **(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)**

1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;



b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

#### **4.200**

Il Governo

#### **Approvato**

*All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «2024», con la seguente: «2025».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 6, sostituire la parola: «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025»;*

*all'articolo 7, sostituire la parola: «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025»;*

*all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026», con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027»;*

*all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»;*

*all'articolo 18:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «per gli anni 2026 e 2027»;*

*b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli anni successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il 2030 al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.»*

*c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2031 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2027, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2029, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2030 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2031, e alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2033, ai sensi dell'articolo 23.»;*

*all'articolo 19, sostituire la parola: «2024», ovunque ricorra, con la seguente: «2025»;*

*all'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:*





a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2025, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2026, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2027, a 103 milioni di euro nell'anno 2028, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2029, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2032, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2033 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, avviene con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base del numero dei comuni e della loro superficie complessiva rispetto al totale definito con l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, in coerenza con la SMI.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo sia rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

#### OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 4

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 deve essere destinato interamente alle Regioni e agli Enti locali.

Il FOSMIT deve essere aumentato e portato almeno a 1 miliardo di euro l'anno.

Per gli interventi di competenza statale, si individui un ulteriore fondo dotato di 200 milioni di euro annui, aggiuntivi a quelli previsti nella legge di bilancio 2022.

Non si riducano le risorse da ripartire alle Regioni e dunque agli Enti locali.

Si attivi piuttosto un filone nuovo di FSC (Fondo Sviluppo coesione) che ha alimentato per molti anni la Strategia nazionale Aree interne e poi invece è stato portato solamente per le Regioni del sud.

È il tempo di definire un ambito di FSC per le aree montane del Paese. In primo luogo per finanziare le Strategie di Green Communities (160) non finanziate con il PNRR a valere sul bando della componente del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si ritiene che i sovracani idroelettrici ai sensi della legge nazionali 959/1953 vengano destinati ai Comuni e questi sviluppino progetti solo tramite Comunità montane o Unioni montane di Comuni.



7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.

**Art. 5.  
(Relazione annuale)**

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

**Capo III**

**SERVIZI PUBBLICI**

**Art. 6.  
(Sanità di montagna)**

1. Nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un punteggio doppio. La medesima attività è valorizzata nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo





per almeno tre anni costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno 2024, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o effettuano il servizio di medico di base in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Al comma 2 è importante incentivare anche i medici di medicina generale che **mantengono** studi aperti nei Comuni montani.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

## 6.9

### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;

*b) al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis»;*

*c) al comma 6, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».*

4. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i medici di medicina generale



e i pediatri di libera scelta operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 4, è incrementato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al suddetto incremento si provvede ai sensi dell'articolo 23.

## **Art. 7. (Scuole di montagna)**

1. Sono definite scuole di montagna quelle dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, le quali beneficiano delle misure di sostegno previste dalla presente legge limitatamente a tale plesso.

### **OSSERVAZIONI UNCEM all'articolo sulle scuole di montagna**

Sul tema vi è ancora da attuare l'articolo della legge 158/2017 sui piccoli Comuni.

In merito all'assegnazione di organico occorre consentire alle regioni e agli Enti locali di poter andare in deroga rispetto all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Occorre inserire nell'articolato definitivo riferimenti alla specificità dell'insegnamento dell'obbligo nelle zone montane, alle "scuole di valle", all'importanza degli asilo (e relativi LEP), all'organizzazione anche logistica e architettonica dei plessi nelle zone montane (tema caro ad altri Paesi UE alpini) e non agisce in una logica di contrasto alla crisi demografica, anche puntando su nuovi abitanti da agevolare.



2. Al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna di cui al comma 1, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici si applicano, rispettivamente, l'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

**7.8 (testo 2) [id. a 7.9 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.13 (testo 2)]  
Approvato**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: "nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado,".»*

*Conseguentemente*

*a) al comma 2, dopo le parole: «20 marzo 2009, n. 81» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dal comma 2-bis»;*

*b) alla rubrica dell'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 le parole: «del Mezzogiorno - "Agenda Sud"» sono soppresse.*

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per i medesimi docenti che hanno prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani individuate ai sensi del decreto di cui al presente comma. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilità a favore dei docenti che siano in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.



4. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2024, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, o in un comune limitrofo, è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6 del presente articolo, un contributo sotto forma di credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano nel medesimo comune o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2024, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 6, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

#### **7.16**

#### **Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;*

*b) al comma 6, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» con le seguenti: «ai commi 4, 5 e 5-bis»;*

*c) al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 4 e 5» con le seguenti: «ai commi 4, 5 e 5-bis».*

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 19 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.



7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Emendamento 7.0.2**

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Interventi per i tribunali siti in aree montane)*

1. Al fine di assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento, il Ministero della giustizia provvede anche attraverso procedure di mobilità volontaria tra personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».

#### **Art. 8.**

#### **(Disposizioni in materia di formazione superiore nelle zone montane)**

1. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi sede nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero quelle i cui corsi di studio sono accreditati nei medesimi comuni possono stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



3. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, può essere autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 338 del 2000.

4. Le università di cui al comma 1 del presente articolo possono attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza, nel rispetto dei requisiti previsti in sede di autovalutazione, valutazione e accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **8.8**

##### **Approvato**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le università di cui al comma 1 promuovono un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della Intelligenza artificiale in settori come l'agritech o il manufacturing. Il programma di partenariato è basato su *sponsorship* e altre forme di liberalità».*

5. Una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, sentito il Ministro dell'università e della ricerca.

#### **8.9 (testo 2) [id. a 8.10 (testo 2)]**

##### **Approvato**

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi».*



**Art. 9.**  
**(Servizi di comunicazione)**

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga.

**9.2 (testo 2) [id. a 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.9 (testo 2), 9.10 (testo 2), 9.11 (testo 2), 9.13 (testo 2)]**

**Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**  
**(Servizi di comunicazione)**

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico. Le condizioni e le modalità per la realizzazione, la manutenzione e la gestione degli impianti di cui al primo periodo sono disciplinate secondo accordi tra i concessionari della rete stradale e ferroviaria nazionale e i gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale, anche al fine di definire i relativi canoni. Gli oneri per la realizzazione e la manutenzione degli interventi di cui al primo periodo sono a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultra-larga e l'eliminazione delle barriere che lo limitano, nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultra-larga».

*RISCRITTURA DELL'ARTICOLO IMPORTANTE, COME SU PROPOSTA ANCHE DI UNCEM*





### **9.21 (testo corretto)**

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei territori montani prevede il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino e ai turisti dalle diverse Amministrazioni ed Enti pubblici, compreso il servizio di telemedicina di cui alla presente legge, e l'attivazione e l'implementazione di sportelli pubblici accessibili e digitalizzati nei quali erogare servizi in presenza, con particolare riferimento ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento».*

## **Capo IV**

### **TUTELA DEL TERRITORIO**

#### **Art. 10.**

#### **(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)**

1. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, delle relative norme attuative e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

#### **OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli su pascoli e boschi**

Eliminare la necessità di “linee guida”, esistendo già molti documenti di indirizzo strategico e di programmazione dello sviluppo rurale.

Il Governo e il MASAF in particolare, con il Dipartimento per gli Affari regionali può attuare una ricognizione degli strumenti pianificatori e volti alla valorizzazione vigenti in ogni Regione, essendo molte di questi temi materia di competenza regionale. Le nuove linee guida ministeriali finirebbero per restare inattuato.

### **10.3 (id. a 10.4, 10.5)**

#### **Approvato**

*Al comma 1, premettere i seguenti periodi: «Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura di montagna e la forestazione garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali, garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale».*





### **10.7 (id. a 10.8)**

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché lo sviluppo» inserire le seguenti: «dell'attività agricola e».*

### **10.9 (testo 2) (id. a 10.10)**

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «, dell'utilizzo energetico e termico del legno».*

### **10.11**

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «della promozione della certificazione delle foreste» inserire le seguenti: «e della loro conservazione».*

## **Art. 11.**

### **(Ecosistemi montani)**

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, nonché in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, provvedono e vigilano affinché le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge.

#### **OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 11 del ddl 1054**

Non è chiara la definizione di "zone floro-faunistiche a sé stante".

Con quali strumenti operativi viene attuato questo comma? Occorre definire meglio il perimetro di azione al fine di garantire efficaci strumenti di intervento anche agli Enti locali



**Art. 12.**  
**(Monitoraggio dei ghiacciai e bacini idrici)**

1. Al fine di prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio del comportamento dei ghiacciai e dell'evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche e la realizzazione di casse di espansione, di vasche di laminazione e di bacini idrici, ai fini dell'attività agricola, della lotta agli incendi e dell'attività turistica, incluso l'innevamento artificiale, da attuare da parte delle regioni, una quota del Fondo di cui all'articolo 4 può essere destinata a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

**12.2**  
**Approvato**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e studio» inserire le seguenti: «della vegetazione dei sistemi agrosilvopastorali,».*

**12.3**  
**Approvato**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle loro caratteristiche morfologiche» inserire le seguenti: «, di manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche».*

**12.4 (id. a 12.5, 12.6, 12.7)**  
**Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «incluso l'innevamento artificiale» inserire le seguenti: «e l'utilizzo idroelettrico come fonte energetica rinnovabile, con specifico riferimento al ruolo delle società cooperative storiche e delle comunità energetiche rinnovabili sui territori».*



**Emendamento 12.0.1 (testo 2)**  
**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera *s-bis*), aggiungere la seguente:

"*s-ter*) cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva: qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori di taglio, esbosco, allestimento a cura di un'impresa forestale come definita dall' articolo 3, comma 2, lettera *q*), compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolte funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale, e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.";

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«10-*bis* (Disposizioni per i cantieri temporanei forestali) 1. Nei cantieri forestali temporanei, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *s-ter*), le imprese forestali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *q*), eseguono le attività di gestione forestale sostenibile come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*). A questa attività segue un certificato di regolare esecuzione dei lavori, prodotto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali.

2. Le regioni adeguano le disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo i lavori di modesta entità, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e del politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si attuano le attività.»



## 12.0.2 (testo 2)

### Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10)

1. All'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, si intende per:

a) «albero monumentale»:

1) l'albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

3) gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private;

b) «boschi monumentali»: le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento a una speciale azione di conservazione.";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ai fini della tutela degli alberi di cui al comma 1, lettera a), intorno a ciascun esemplare riconosciuto come monumentale, per proteggere l'apparato radicale e un'area utile alla capacità vitale della pianta o del filare, è istituita una zona di protezione dell'albero, denominata ZPA, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della tutela dei boschi di cui al comma 1, lettera b), è istituita una zona di protezione del bosco, denominata ZPB, avente un'estensione pari alla superficie complessiva del bosco riconosciuto come monumentale, più un'area di bordo utile a proteggere gli apparati radicali, i cui requisiti sono stabiliti da apposite linee guida approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con le regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da perfezionarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «e dei boschi vetusti» sono soppresse, ovunque ricorrano;

2) Il periodo da «Dell'avvenuto inserimento» fino alla fine è soppresso;

3) sono infine aggiunti i seguenti periodi:

"I comuni effettuano il censimento degli alberi monumentali sul proprio territorio e trasmettono alla regione, e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proposta di riconoscimento della monumentalità. La regione riconosce la monumentalità dell'albero. L'albero riconosciuto come monumentale è inserito nell'elenco degli alberi monumentali di cui al presente comma."



d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Elenco dei boschi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con il medesimo decreto, sono inoltre stabilite le modalità e le procedure per il censimento e il riconoscimento dei boschi monumentali ad opera delle regioni, per la redazione e il periodico aggiornamento del suddetto elenco, nonché le misure di cura e di tutela dei boschi monumentali riconosciuti.";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dalla data della proposta di attribuzione di monumentalità dell'albero censito o del gruppo omogeneo di alberi, sino alla data dell'avvenuto riconoscimento da parte delle regioni, si applicano, in via transitoria, i commi 1-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle aree demaniali a loro affidate, sentito l'ente gestore dell'area medesima, provvedono direttamente al censimento di alberi e di gruppi di alberi, ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui ai commi 2 e 3. In tal caso le schede di segnalazione o di identificazione sono trasmesse alla regione. Dalla data di trasmissione, opera la tutela transitoria di cui al comma 4. Il censimento avvenuto ai sensi del presente comma è notificato dalla regione interessata al comune del luogo in cui è radicato l'albero riconosciuto monumentale.

g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Dell'avvenuto inserimento di un albero o di un bosco nei rispettivi elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, è data pubblicità mediante affissione per trenta giorni all'albo pretorio del comune nel cui territorio sono radicati e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, con la specificazione della località nella quale sono ubicati, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso il suddetto inserimento. Gli elenchi, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3, sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte del comune a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre centottanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione della monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi, la regione competente invia al comune una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, la regione provvede in via sostitutiva. In caso di inottemperanza da parte della regione a procedere alle attività di propria competenza, protratta per oltre un anno dalla data di trasmissione della proposta di monumentalità di un albero o di un gruppo di alberi da parte del comune, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste invia una diffida ad adempiere entro novanta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in via sostitutiva

5-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di alberi o gruppi di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. La sanzione amministrativa è ridotta della metà in caso di danneggiamento di lieve entità e in caso di potatura o altro intervento incisivo non autorizzato oppure realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.

5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di grave entità di un bosco monumentale, nonché per l'intervento incisivo non autorizzato,



realizzato sul bosco medesimo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5-*quater*, aumentata di un terzo. La sanzione amministrativa di cui al presente comma è ridotta della metà in caso danneggiamento di lieve entità e in caso intervento realizzato in maniera difforme da quanto autorizzato. Sono fatti salvi gli interventi gestionali sul bosco medesimo autorizzati dall'autorità regionale competente, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5-*sexies*. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è la regione. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerarsi vincolata alla cura, alla salvaguardia e alla promozione degli alberi, dei gruppi di alberi e dei boschi monumentali."».

2. Nel caso di alberi e boschi monumentali sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, restano ferme le disposizioni di tutela ivi previste in materia di beni culturali e paesaggistici.

## Art. 13.

### (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che effettuano investimenti volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigenti, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre

#### OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulle attività diversificate degli agricoltori

Gli articoli in questione riprendono e riformulano quella che era la previsione dell'art 17 della legge 97/1994 "Incentivi alle pluriattività" con cui si consentiva agli enti pubblici di affidare ai coltivatori diretti lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.

- l'art 13 del ddl 1054 prevede ora che i "comuni montani" possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, sarebbe opportuno che tale facoltà venisse estesa esplicitamente anche alle Unioni montane utilizzando la formulazione "i Comuni montani e le loro forme associative".

- l'art 17 della legge 97/1994 prevedeva che le aziende agricole cui si potevano affidare i lavori dovessero essere "ubicate nei comuni montani", tale vincolo non è più inserito nella nuova formulazione dell'art 13 del DDL, che amplia peraltro il possibile affidamento di lavori anche ad altre categorie (consorzi forestali, associazioni fondiarie, imprese forestali).

Il reinserimento del vincolo di ubicazione (da estendere a tutte le categorie) sarebbe opportuno per incentivare realmente le attività locali.

- la formulazione attuale dell'art 13 non lascia intendere chiaramente per quali categorie di possibili affidatari di lavori (coltivatori diretti, gestori di rifugi, consorzi ?) debba ritenersi vincolante l'esecuzione tramite impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari e utilizzo di macchine e attrezzature di proprietà

#### Non si faccia solo riferimento alle attività agricole, e alla loro caratteristica di multifunzionalità.

Anche le cooperative, gli artigiani svolgono attività multifunzionali, decisive e indispensabili per i territori montani. Devono essere riconosciuti anche per accordi diretti con le Amministrazioni comunali per lo svolgimento di servizi alle comunità.





2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

### 13.2

#### Approvato

*Al comma 1, sostituire le parole: «che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,» con le seguenti: «che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2,».*

### 13.5

#### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 20 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti»;*

*b) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività e gli interventi previsti nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021, costituiscono servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Vi è negli articolati un riferimento ai servizi ecosistemici-ambientali, che le attività agricole (ma anche forestali e artigianali, e comunque il presidio antropico, svolgono)

Cosa siano esattamente i "servizi ecosistemici-ambientali" deve ancora essere definito da parte dello Stato italiano. Anche recependo definizioni internazionali ed esempi di valorizzazione.

Gli stessi sono stati introdotti nella legislazione nazionale per la prima volta nell'articolo 70 della LN 221/2015. Prevedeva una Delega al Governo che non è stata raccolta e trasposta in una reale definizione.

Occorre nel presente ddl riprendere la delega della 221, articolo 70.

L'attuazione del presente articolo è urgente per definire quali siano gli investimenti volti all'ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali.

Rispetto all'attuazione del presente articolo – compresa la Delega al Governo – si ritiene necessaria la costituzione di un tavolo di lavoro o di altra forma di partecipazione che unisca gli esperti in materia.



e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

5. I comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono affidare, ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alle imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 2, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, aventi i requisiti minimi fissati ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 10.

### **13.9 (id. a 13.10, 13.11)**

#### **Approvato**

*Al comma 5, dopo le parole: «articolo 2, comma 1» inserire le seguenti: «e le loro forme associative».*

### **13.16 (testo 2) (id. a 13.20)**

#### **Approvato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge".*

### **13.17 (testo 2) [id. a 13.18 (testo 2)]**

#### **Approvato**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità*





alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo. Alle riunioni del tavolo sono invitati a partecipare esperti con comprovata esperienza in materia di scienze forestali, agrarie e ambientali, politiche agricole e sviluppo delle zone montane, gestione ambientale e conservazione, tecnologie agrarie e innovazione».

### **13.20 [già em. 10.2, id. a 13.16 (testo 2)]**

#### **Approvato**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei terreni pascolativi montani gravati da usi civici ed oggetto di affitto o di concessione a privati, è vietato il subaffitto o la subconcessione dei predetti terreni. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto di affitto o di concessione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano ai rapporti instaurati o rinnovati dopo l'entrata in vigore della presente legge".*

### **13.100 (testo 2)**

#### **Approvato**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori» con le seguenti: « a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole, con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà, nonché a consorzi forestali ed associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori».*

## **Art. 14.**

### **(Rifugi di montagna)**

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di



lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

**Emendamento 14.0.1 (testo 2) [id. a 14.0.2 (testo 2)]**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

**«Art. 14-bis**

*(Attività escursionistica)*

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.

3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite agli escursionisti tutte le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.

4. Il fatto colposo dell'escursionista costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.»

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, n. 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, site nei comuni montani".

## Capo V

### SVILUPPO ECONOMICO

#### **Art. 15. (Finalità)**

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche

#### **OSSERVAZIONI UNCEM**

Devono essere presenti, negli articoli seguenti, riferimenti a investimenti importanti per i territori montani, da incentivare.

In particolare:

- a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
- b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;
- c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.



in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.

2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Art. 16. (Professioni della montagna)**

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonché la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.

#### **Art. 17. (Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani)**

1. Alle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento. Il credito d'imposta di

##### **OSSERVAZIONI UNCEM agli articoli sulle misure fiscali**

Le opportunità di incentivazione fiscale NON devono essere riservate solo alle imprese giovani  
E chi è già insediato da decenni?  
Che agevolazioni ha?

È necessario individuare misure di supporto per tutte le imprese presenti nei Comuni montani, anche elevando le soglie di riduzione di imposta già esistenti, differenziando ad esempio le fasce IRPEF, o limitando l'IRAP.



cui al primo periodo è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.

### 17.5

#### Approvato

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quarantunesimo anno di età» inserire le seguenti: «nonché alle società ed alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, ed i cui soci siano per più del cinquanta per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del cinquanta per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età».*

### 17.8

#### Approvato

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività di cui al medesimo comma 1 nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo di cui al secondo periodo del comma 1»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per

Si ricorda l'importante articolo della legge sulla montagna 97/1994 (non attuato) in merito alle misure fiscali:

#### Art. 16

*(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali).*

*1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.*

*2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.*



gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

#### **Art. 18.**

#### **(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)**

1. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l'integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto, nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Per gli esercizi successivi a quelli di cui al primo periodo l'esonero è limitato, per il terzo ed il quarto, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per il quinto al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

#### **OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 18 del ddl 1054**

Si ritiene importante introdurre interventi a vantaggio dei Comuni montani e delle forme associative, con strumenti diretti di sostegno al lavoro agile-smartworking ovvero:

- il sostegno a investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività in smart working;
- il finanziamento per consulenze per la riorganizzazione aziendale in funzione dello smart working;
- il finanziamento per i Comuni che realizzano HUB per lo smart working e il coworking;
- il finanziamento per la promozione di piani e interventi di "destagionalizzazione".

Uncem propone di eliminare questa nuova partizione dei Comuni montani che nell'articolo vengono ristretti in base alla popolazione (Comuni inferiori ai 5mila abitanti)



## **18.6 (testo 2)**

### **Approvato**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano» con le seguenti «, e stabilisca, anche a seguito di trasferimento, la propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo comune montano».*

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite massimo di 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, di 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, di 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, di 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, di 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e di 0,7 milioni di euro nell'anno 2030 e non è cumulabile con le agevolazioni contributive richiamate dall'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 18,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2026, a 12,5 milioni di euro nell'anno 2027, a 10,9 milioni di euro nell'anno 2028, a 5,4 milioni di euro nell'anno 2029 e a 0,7 milioni di euro nell'anno 2030, e alle minori entrate derivanti dal presente



articolo, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 14,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,0 milioni di euro per l'anno 2027, a 9,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 23.

#### **Art. 19.**

#### **(Agevolazione per l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna)**

1. Alle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

#### **19.2**

#### **Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «ad abitazione principale» inserire le seguenti: «ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo».*

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui è acceso il mutuo e spetta soltanto in relazione ad immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 7, commi 4 e 5, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.





4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai finanziamenti contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 2024, nel limite complessivo di spesa di 16 milioni di euro annui.

6. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 5, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 23.

**Emendamento 19.0.1 (testo 2)  
Approvato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Incentivi per la natalità nei comuni montani)*

Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo *una tantum* il cui importo è determinato con decreto adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale».

*Conseguentemente, all'articolo 23:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

*b) al comma 2, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

*c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».*





**Art. 20.**  
**(Registro nazionale dei terreni silenti)**

1. Al fine di valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l'assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi nonché il degrado ambientale, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.

**20.1 (testo 2)**

**Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «il rischio di incendi,» inserire le seguenti: «, di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli»*

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il « Registro nazionale dei terreni silenti » nell'ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con il medesimo decreto sono altresì individuati i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta, l'aggiornamento annuale e la pubblicità del Registro di cui al primo periodo.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di terreni abbandonati e di terreni silenti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere g) e h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

**OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 20 sui terreni silenti**

Si ravvede l'urgenza di inserire una delega al Governo per la ricomposizione fondiaria nei Comuni montani.

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane devono essere esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

**PROPOSTA UNCEM**

Si ritiene di sostituire all'Istituzione del Registro, un decreto MASAF per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 12 TUF, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali



## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 21.

#### **(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)**

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

#### **Emendamento 21.0.2**

#### **Approvato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Sostegno finanziario locale)*

1. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge».

#### Art. 22.

#### **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

#### **22.2 (id. a 22.100)**

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «5-bis».*

d) i commi da 319 a 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;



e) l'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

**OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 22 del ddl 1054**

Si propone l'eliminazione della lettera e)

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani ai sensi dell'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla classificazione dei comuni montani, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

### **Art. 23. (Disposizioni finanziarie)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8 e 12, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 13, 17, 18 e 19, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,6 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno in 107 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

**OSSERVAZIONI UNCEM all'art. 23 del ddl 1054**

La copertura economica delle misure del nuovo articolato per le Montagne italiane è indispensabile. E 200 milioni di euro di FOSMIT non sono sufficienti. Occorre agire con i Ministeri competenti per uno stanziamento aggiuntivo pluriennale.

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2027, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 7;

b) quanto a 100 milioni di euro nell'anno 2024, a 118,5 milioni di euro nell'anno 2025, a 114,60 milioni di euro nell'anno 2026, a 103 milioni di euro nell'anno 2027, a 105,5 milioni di euro nell'anno 2028, a 99,2 milioni di euro nell'anno 2029, a 96,3 milioni di euro nell'anno 2030, a 96,6 milioni di euro nell'anno 2031, a 96,1 milioni di euro nell'anno 2032 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ad esclusione di quanto previsto al comma 1 dalle restanti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza



pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, 7, commi 4 e 5, 13, comma 1, 17, comma 1, e 19, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.



## DDL MONTAGNA. OSSERVAZIONI GENERALI UNCEM

**Già presentate in Audizione in Commissione al Senato  
Riproponiamo le questioni centrali per Uncem, da inserire nel ddl**

L’iniziativa legislativa, fortemente voluta tra 2021 e 2024 dai Ministri per gli Affari regionali e le Autonomie, di concerto con altri Ministeri, ha portato all’elaborazione di un testo di legge del Governo, già esaminato e approvato dal Consiglio dei Ministri, al quale si sono uniti due articolati di iniziativa di Onorevoli Parlamentari.

I tre testi offrono una serie di interessanti e importanti misure volte allo sviluppo socio economico dei territori e alla garanzia di servizi pubblici, favorendo diritti di cittadinanza e riducendo le sperequazioni.

Si rileva l’importanza di poter giungere a un “testo base” più ampio, grazie a un’azione del legislatore parlamentare e ai testi di legge sugli stessi temi depositati.

In coda al presente documento è presente un parziale elenco degli articolati che potranno essere utili, nel dialogo istituzionale e nella definizione del testo finale.

Uncem, al fine di una ampia condivisione dei testi, ha lavorato coinvolgendo i territori, gli Enti locali, le comunità dei territori, terzo settore, diverse istituzioni, raccogliendo spunti, proposte, indicazioni, raccolte anche nel documento reperibile a questo link:

<https://uncem.it/wp-content/uploads/2024/03/UNCEM-per-nuova-legge-nazionale-Montagna-8-2-2024r.pdf>

Uncem presenta nelle pagine seguenti una serie di considerazioni sui testi, e propone cinque elementi chiave di lavoro (sintetizzati di seguito in breve) per l’azione politica e legislativa efficace sul tema “montagna”, oggetto come ben sappiamo essere anche di fortissima attenzione accademica, culturale, istituzionale.

### 1. Classificazione dei Comuni montani

Nel corso degli ultimi vent’anni, in diverse occasioni il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie ha avviato possibili revisioni dei criteri di individuazione dei Comuni montani, per una nuova classificazione.

Nel frattempo, si sono realizzate nel Paese delle nuove classificazioni dei Comuni, come quella delle Aree interne – in base al grado di perifericità dei Comuni – e si è stilato l’elenco dei piccoli Comuni ai sensi della legge 158/2017. Non sono mancati elementi di caoticità nel fare queste classificazioni, che hanno finito per frammentare e dividere gli Enti.



L'eventuale nuova classificazione di Comuni montani, parzialmente montani, di pianura o di collina, può essere lasciata alle singole Regioni, le quali già in alcuni casi hanno loro classificazioni che in sede nazionale non possono non essere considerate.

Negli ultimi vent'anni, il tentativo di dire cosa è montagna si è scontrato con questioni fisiche, profonde differenze orografiche tra Alpi e Appennini. Che sono molto diversi e specifici. Una nuova classificazione comunque non deve fare riferimento solo a parametri fisici senza unire indicatori sociali ed economici. Anche questo elemento non è comprensibile.

**Non sia la montanità un "privilegio".**

**Uncem ritiene non opportuna oggi una nuova classificazione dei Comuni montani.**

E ritiene poco chiaro l'articolo 2 del disegno di legge del Governo che prevede addirittura due elenchi differenti in due commi, oltre al terzo del comma 3 per la PAC. Si proceda pertanto con l'attuale classificazione, evitando lunghi processi di definizione (con ISTAT e altri centri di statistica e dati regionali), eliminando i Comuni "parzialmente montani" dalla possibilità di uso del FOSMIT e di altri fondi per le montagne italiane.

Una nuova classificazione dei Comuni montani non deve comunque limitare il lavoro insieme tra Enti. Non devono lavorare insieme solo i Comuni "montani", definiti tali da vecchie o nuove classificazioni. L'intercomunalità è da favorire non solo tra Comuni montani, o di pianura, ma tra Comuni grandi e piccoli, più o meno elevati sul livello del mare. L'altitudine è sempre stato uno dei criteri più iniqui per impostare nuove classificazioni, stante in primo luogo la profonda differenza orografica tra Alpi e Appennini.

## 2. Riorganizzazione istituzionale mancante

Occorre nel Paese affrontare il tema relativo all'organizzazione istituzionale dei territori montani. I 3500 Comuni montani dal 1971 sino a dieci anni fa sono stati organizzati in Comunità montane, che garantivano allo stesso tempo servizi associati tra Comuni, investimenti e progetti per lo sviluppo socio-economico dei territori, bonifica e protezione del territorio, attraverso fondi statali e regionali che si accompagnavano a competenze affidate alle CM dai Comuni direttamente e dalle Regioni.

Questo sistema è stato smontato in gran parte delle Regioni (solo tre in Italia hanno mantenuto finora le CM e solo alcune di esse hanno agevolato, anche con specifiche leggi, la formazione di Unioni montane di Comuni (secondo la banca dati del progetto Italiae sono c.a. 400 nelle zone montane del Paese per circa 2200 Comuni). Molteplici Regioni in particolare dell'Appennino non hanno previsto finora una forma organizzativa sovracomunale nelle zone montane.



Le politiche e le opportunità che una nuova legge statale può prevedere per le aree montane si innestano efficacemente solo su un tessuto istituzionale solido che lo Stato deve comporre con norme cornice che ogni Regione può declinare.

Anche la revisione in corso del TUEL (le bozze finora elaborate e diffuse dal Ministero dell'Interno) non agisce su "come i Comuni stanno insieme", piccoli e grandi, questione strategica nelle zone montane per superare frammentazioni e fragilità.

Occorre per i nuovi interventi per le zone montane passare da una logica dell'IO al NOI. Questo non significa annullare e fondere i Comuni. Si tratta di fare l'esatto opposto. Ovvero – come avviene in Francia e in Germania – favorire il lavoro insieme tra Comuni, per garantire servizi e per lo sviluppo dei territori.

Non si ritiene adeguato e idoneo basare le politiche territoriali sui singoli Comuni. Così come gli stanziamenti del FOSMIT non devono essere misurati su Comuni bensì su aree omogenee territoriali, che per le montagne corrispondono alle valli, orograficamente "complete" da cima a fondo.

Uncem chiede di inserire un capo del ddl con misure volte al lavoro insieme tra Comuni, all'organizzazione istituzionale, per attuare tutte le politiche previste, facendo salve le autonomie regionali, dando una norma cornice alle Regioni, e salvaguardando le Regioni ove già è presente un tessuto associazionistico comunale solido e ben avviato.

### 3. Ruolo delle Regioni e relativa legislazione

Va ricordato che solo sei Regioni in Italia dispongono di una legge regionale per lo sviluppo della montagna, dotata di opportuni fondi regionali (traendoli dal proprio bilancio ordinario annuale e pluriennale), mentre la maggior parte vede la questione montana (e anche quella forestale) come mera appendice del "sistema agricolo".

L'errore di fondo è non considerare, da parte di molte regioni, la questione montana, alpina e appenninica, trasversale a tutti i settori e a non investire risorse proprie, destinando poi solamente pochi punti percentuali di fondi UE strutturali.

Uncem chiede si introduca una norma di coordinamento che impegni le Regioni ad adeguare la propria legislazione in materia di montagne e foreste al presente ddl (richiesta presente e disattesa finora nel Testo unico forestale), a investire delle risorse economiche almeno pari a quelle che lo Stato riverserà alle Regioni nel riparto del FOSMIT, a intervenire sul sistema istituzionale dei Comuni montani favorendo uno stabile associazionismo ai sensi delle vigenti norme del TUEL sulle Comunità montane e sulle Unioni montane di Comuni, scegliendo la migliore organizzazione istituzionale e democratica permettendo così politiche durature ed efficaci su un territorio. Che così sarà meno fragile e più in linea con le scelte di altri Paesi UE che nelle zone montane hanno favorito la collaborazione tra Comuni (si pensi al Piano FranceRuralité), senza inibire la capacità democratica dei singoli municipi (36mila in Francia e 24 mila in Germania).





#### 4. Uso del Fondo per la Montagna FOSMIT

È necessario ricordare che il Fondo nazionale per la montagna introdotto dalla legge 97/1994 (articolo 2) è stato azzerato nel 2010. Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012, art. 1, comma 319) è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani (di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT). La dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere dal 2020 dall'art. 1, co. 550, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Criteri e modalità di funzionamento del Fondo integrativo sono stati definiti con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014.

Tali due fondi sono, da ultimo, confluiti nel nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” (art. 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. Nel 2023 sono stati positivamente ripartiti 209 milioni di euro.

L'esperienza di queste due annualità, 2022 e 2023, deve far crescere consapevolezza e impegno delle Regioni italiane nello stanziare analoghe somme tratte dai loro bilanci. Se il fondo 2023 è stato di 209 milioni di euro, con l'impegno di ciascuna Regione il fondo 2024 potrebbe arrivare anche a 420 milioni di euro. Un maggiore coordinamento statale può essere utile in tal senso

Il fondo, con la dotazione attuale di 200 milioni di euro, deve essere mantenuto almeno fino al 2033.

Si ritiene inopportuno che una parte del fondo per la montagna venga trattenuto dallo Stato per interventi di competenza statale.

Non perché questi non siano importanti o necessari. Bensì gli stessi interventi devono essere attuati aggiungendo risorse al FOSMIT.

I 100 milioni di euro per interventi di competenza statale siano aggiuntivi ai 200 milioni di euro previsti dal FOSMIT con la legge di bilancio 200.

In questa direzione, i fondi per la montagna potrebbero crescere fino a 500 milioni di euro annui. Ovvero:

- 200 milioni di euro FOSMIT ripartiti annualmente alle Regioni per interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali
- 200 milioni di euro di fondi regionali stanziati annualmente da ciascuna Regione (la medesima cifra ricevuta dallo Stato, con il fondo statale e regionale che dunque si possono sommare a livello di ciascuna Regione)
- 100 milioni di euro annuali stanziati dallo Stato per gli interventi di competenza statale



## 5. Fiscalità differenziata

Uncem ritiene di insistere ulteriormente su iniziative per la differenziazione fiscale nei territori montani, solo in parte compiuti con il presente ddl.

NO TAX AREA, Zone franche montane, Zone a fiscalità di vantaggio sono soluzioni che devono essere adottate compensando il minore gettito con ulteriori stanziamenti diversi dal FOSMIT e da fondi regionali potenziali.

A tal proposito, si evidenziano le parole recentemente (4 dicembre 2023) pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando Uncem:

*“È, del resto, dai tempi del Ministro delle finanze Ezio Vanoni – che lei, poc’anzi, ricordava, Presidente - che la questione della fiscalità per le zone montane è stata affermata in linea di principio e, tuttavia, ha trovato difficoltà applicative.*

*Le finalità sono state individuate in modo puntuale: si tratta di fruizione di diritti; si tratta, nell’interesse nazionale, di predisporre incentivi utili a impedire un ulteriore spopolamento di aree sensibili”.*

Non vi è solo da intervenire sulla fiscalità per le imprese e le attività economiche dei territori montani (e comunque non solo quelle nuove o quelle formate da “giovani”), bensì è necessario un lavoro efficace insieme con la prossima legge sull’autonomia differenziata e rafforzata delle Regioni, nonché con la nuova legge sulla fiscalità.

Uncem evidenzia anche che i Comuni oggi hanno bisogno di nuovi strumenti per la loro fiscalità. La fiscalità locale degli Enti è di fatto ancora tutta derivata, avendo solo a disposizione le entrate dell’IMU sulle seconde case e questa solo in parte. Occorre intervenire dando realmente autonomia ai Comuni (Autonomie locale nell’Autonomia regionale), riscrivendo le regole dei Fondi di solidarietà comunale e con una perequazione sull’ambito territoriale di riferimento dei Comuni, in una logica sovracomunale.



## DDL MONTAGNA. CHE COSA MANCA

Cosa inserire nel testo già esaminato dalla Commissione del Senato nel primo semestre del 2024 e su cosa – secondo Uncem – dovrà lavorare l’Aula, con nuove proposte di modifica al testo.

### TUTTE LE PROPOSTE UNCEM

- La **riorganizzazione istituzionale**, dei Comuni montani che lavorando di più e meglio insieme, in organizzazioni forti, durature, non volontarie, è fondamentale per portare ogni possibile politica e scelta, investimento e stanziamento sulle aree montane. Senza “Comuni insieme” – secondo la grande e positiva tradizione delle Comunità montane, copiata da Francia e altri Paesi europei nei decenni scorsi, non vi sono opportunità per la montagna. Non bastano i “mille fiori”, le buone pratiche, i Comuni singoli più bravi. Servono lungimiranza “di valle”, di territorio, ambiti territoriali ottimali, Enti montani sovracomunali solidi per gestire insieme le funzioni dei Comuni, piccoli e grandi, per avere funzioni specifiche dalle Regioni (sulle politiche forestali e dei pascoli in primo luogo) e per organizzare sviluppo sociale ed economico di Alpin e Appennini.

Per fare questo, il *Progetto ITALIAE* del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, potenziato anche per i prossimi anni, già oggi dà importanti risposte – da inserire in un articolato – per evitare solitudine dei Sindaci, lavoro da soli tra Comuni grandi e piccoli.

- Uncem chiede di **intervenire sul divario digitale** dei territori montani inserendo nella norma risorse aggiuntive al FOSMIT e ai fondi attualmente previste da Piano BUL, Piano Italia 1 Giga, Piano Italia 5G. Non sono sufficienti enunciazioni di principio relative a digitalizzazione e nuove infrastrutture.
- Occorre **garantire – per i servizi di base ai cittadini, ovvero scuole, trasporti, sanità – regole specifiche e differenziate** che permettano alle Regioni interventi legislativi capaci di affrontare la crisi demografica senza compromettere la qualità dei servizi stessi, riducendoli o chiudendone presidi. Questo lavoro richiede elaborazione e concertazione, non solo attraverso una nuova legge.
- La **valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali** non sia effimera, di principio. Sia concreta. Sull’acqua, sulle foreste, dando finalmente seguito a quanto scritto di recente sul Registro dei crediti di carbonio. I Governi, dal 2015, hanno lasciato cadere la delega prevista nella LN 221. Oggi si faccia un passo avanti serio e a prova di futuro.
- Relativamente alla **Strategia nazionale delle Green Communities**, Uncem sollecita Governo e Parlamento per l’individuazione di ulteriori risorse, nel quadro della rimodulazione del PNRR o a valere sull’FSC, per il finanziamento di tutti i 190 progetti candidati sul bando del 2022.



- **Strategia della Montagna, Strategia delle Green Communities, Strategia Aree interne non possono continuare a viaggiare su binari divisi e diversi.** Occorre una sostanziale armonizzazione che una legge dello Stato deve articolare.

- **Percentuale della tariffa idrica da destinare - da parte delle Autorità d'ambito - alle Comunità montane e alle Unioni montane per interventi volti alla prevenzione delle fonti idriche e alla tutela del dissesto**, per la prevenzione dell'assetto idrogeologico del territorio. È una concreta e solida forma di remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali. Con un articolo:

*L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.*

- Un impegno di un **fondo garantito per le imprese nei Comuni montani, approntato da Cassa Depositi e Prestiti a "effetto leva"** per gli investimenti delle imprese, con prestiti dello Stato a tasso zero.
- In Italia si discute da 20 anni di come attuare il Titolo V della Costituzione, che prevede i **"livelli essenziali delle prestazioni"**. Questi livelli essenziali – per i quali è stato avviato dal Ministero uno specifico tavolo di lavoro - devono tener conto della peculiarità montagna come area di sovracosti strutturali permanenti che devono essere garantiti per il diritto di cittadinanza. Il percorso finora fatto per gli asili nido, con 120 milioni di euro di investimenti da parte dello Stato, è un primo modello utile e replicabile di intervento.
- Sono necessarie **misure volte al contrasto dell'abbandono dei terreni montani**. [non solo quelli "silenti"]. In particolare, è possibile introdurre il seguente articolo:

*1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.*

*2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del Consiglio Comunale, all'articolo 2028 del Codice Civile ("Gestione della cosa altrui"), stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.*



3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al Comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal Codice Civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

- Analogamente ai terreni, sono necessari e urgenti **provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei Comuni montani**. In questa direzione, l'articolo per agevolare il processo è il seguente:

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.



*3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.*

- Uncem richiede di introdurre il regime **IVA agevolata del 10% per le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano**, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).
- Uncem richiede a Governo e Parlamento, ormai da anni, un **provvedimento che lasci o restituisca interamente ai Comuni montani l'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili**.
- **Sulla fiscalità differenziata per la montagna occorre fare di più.**
- Uncem richiede l'**eliminazione dell'obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni totalmente e parzialmente montani**. Ai sensi dell'articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione. Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terreni, in quanto eccessivamente onerosi il notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogitati restano così indivisi e senza un effettivo proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto. Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica, da rilasciare su carta semplice.
- Uncem chiede vi sia al più presto una disposizione nazionale relativa al **superamento della parcellizzazione fondiaria**, con una “ricomposizione” ovvero con misure che sostengano l’“associazionismo fondiario”, per superare una dannosa frammentazione delle particelle in particolare nelle Alpi e negli Appennini.
- Tutti gli **atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria** e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane devono essere esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
- Si sostengano con fondi statali e regionali i **processi partecipativi di comunità**, strumenti per la vivacità dei paesi e dei territori, capaci di consentire processi – immateriali, ma di dialogo



e concertazione, complessi e da sostenere – per la nascita di “Comunità energetiche”, “Cooperative di comunità”, Green e Smart Communities, progettazione partecipata, programmazione di sviluppo.

- Uncem sollecita da diversi anni una **Legge quadro per le concessioni** con l’obiettivo di stabilire, sulla traccia di quanto fa la Gran Bretagna per le attività estrattive, che i canoni siano mediamente pari al 20% dei prezzi di vendita finali.  
È infatti necessario adeguare i canoni per le attività estrattive: dal primo gennaio 2023 è fissato un valore minimo in tutta Italia pari al 5% dei prezzi di vendita dei materiali estratti che dovrà crescere fino al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati.  
Devono essere adeguati i canoni per il prelievo di acque minerali. Dal primo gennaio 2023 è fissato un canone minimo pari a 20 Euro al metro cubo su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali. Attualmente il canone medio è di 0,1 centesimi per litro, con questa proposta si passerebbe a 2 centesimi.  
Altresì, le convenzioni di gestione delle autostrade devono essere affidate sempre tramite gara, con contratti di durata legati alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura, stabilendo inoltre che le risorse provenienti dai pedaggi autostradali siano destinate per metà alla manutenzione delle infrastrutture stradali e per metà alla realizzazione di nuove infrastrutture urbane di mobilità sostenibile.
- Uncem sollecita una complessiva **riorganizzazione dei mestieri e delle professioni di montagna**. Occorre anche un testo specifico, ma è necessaria una azione normativa.
- Uncem sollecita l’istituzione di **interventi in favore dell’associazionismo comunitario**, modificando, come di seguito, la legislazione vigente:
  1. *Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*
    - a) *all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;*
    - b) *all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:*  
*«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di*





Unione  
Nazionale  
Comuni Comunità  
Enti  
Montani

*sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».*

*2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali».*

## **NUOVI EMENDAMENTI AL DDL PER IL LAVORO DELL'AUTUNNO 2024 IN COMMISSIONE E NELLE AULE DEL PARLAMENTO**

### Emendamento all'articolo 4

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**  
*(Fondo perequativo montano)*

1. Nell'ambito dei trasferimenti di risorse finanziarie agli enti locali, è istituito il Fondo perequativo montano finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di comuni montani, determinato in base agli specifici oneri ulteriori gravanti sulle amministrazioni locali e derivanti dalle condizioni climatiche e geofisiche particolari delle montagne e del loro impatto sull'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza».

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze determina il valore fiscale derivante dal prodotto interno lordo dei territori montani e ne attribuisce, con proprio decreto, una aliquota specifica a scopo perequativo. Il Fondo perequativo montano tiene conto, altresì, della specificità dei comuni montani situati nelle isole, nelle zone di confine e nelle aree con particolari indici di spopolamento, invecchiamento della popolazione e rarefazione abitativa tali da determinare condizioni di minore capacità fiscale per abitante.».

### Emendamento all'articolo 6

*Art.6. Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7-bis. Nei servizi sanitari di prossimità erogati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la telemedicina riveste un ruolo fondamentale e la digitalizzazione si pone a presidio dell'accesso all'assistenza sanitaria, inclusa quella specialistica, anche nelle aree più remote, e del miglioramento nella cura dei pazienti con televisita, telemonitoraggio e continuità nelle cure.

7-ter. La telemedicina implica l'uso delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie, per: aumentare la fornitura dei servizi sanitari; consentire lo scambio dei dati tra gli utilizzatori e tra i diversi operatori sanitari; veicolare procedure diagnostiche avanzate tramite l'impiego di dispositivi medici, indossati dal paziente o installati nella sua abitazione o anche utilizzati da un intermediario che opera sotto la guida di un operatore sanitario remoto; migliorare nelle montagne italiane, in termini di efficienza ed efficacia, l'organizzazione stessa del Servizio Sanitario Nazionale tra operatori sanitari e tra operatori e paziente.»

## Emendamento all'articolo 6

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Servizi sanitari di montagna)*

1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:

a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;

b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;

c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;

d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;

e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;

f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.»

## Emendamento all'articolo 10

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

### **«Art. 10-bis**

#### **Art. x (Istituzione del Registro nazionale delle attività di Terapia Forestale**

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della Salute e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro nazionale delle attività di Terapia Forestale operanti nel territorio nazionale, al fine di riconoscere, tra i numerosi servizi ecosistemici offerti dal bosco, la frequentazione di ambienti forestali come pratica di medicina preventiva e riabilitativa con effetti significativi sulla salute mentale e fisica delle persone, nonché di raccogliere buone pratiche ed evidenze affinché le attività di Terapia Forestale possano essere incluse nei LEA.

2. Si definisce Terapia Forestale quella disciplina che promuove, secondo standard rigorosi, criteri oggettivi ed evidenze scientifiche, il benessere fisico e mentale delle persone, attraverso specifiche attività e iniziative terapeutiche e riabilitative realizzate in bosco e in ambienti, di origine naturale o artificiale, che presentano caratteristiche riconducibili a quelle forestali.

3. Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente Legge, le attività di Terapia Forestale individuate e iscritte nel Registro di cui al comma 1 sono equiparate all'attività motoria e sportiva e sono assoggettate alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente Legge.



4. Il CREA in accordo con L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ammette al Registro di cui al comma 1 le attività di Terapia Forestale realizzate nel rispetto dei criteri definiti dalle Linee guida nazionali per le attività di Terapia Forestale di cui al comma 5, su richiesta dei soggetti proprietari, singoli o associati, ovvero dei titolari o delegati della gestione di superfici pubbliche o private, riconosciute come bosco ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e di superfici con caratteristiche strutturali riconducibili al bosco e ubicati in contesti non forestali, anche periurbani, urbani o in aree verdi di luoghi di cura, ma non ancora riconosciute bosco dalla normativa vigente.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri della Salute e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida, volte a definire le procedure di iscrizione e gestione del Registro di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione e riconoscimento delle attività di Terapia Forestale con funzione preventiva e riabilitativa.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della Salute, è istituita una Commissione tecnico scientifica interdisciplinare permanente, con il compito di:
- a) curare la redazione delle Linee guida di cui al comma 5;
  - b) individuare e fornire indicazioni riguardo le diverse professionalità coinvolte e operanti nella gestione delle attività di Terapia Forestale;
  - c) dare indicazioni relative l'organizzazione della formazione destinata alle diverse figure professionali chiamate ad operare nel settore per l'acquisizione delle specifiche competenze;
  - d) promuovere lo sviluppo delle attività di Terapia Forestale nel contesto forestale e sanitario nazionale;
  - e) fornire supporto al CREA e all'ISS per il riconoscimento delle candidature di cui al comma 4 delle attività di Terapia Forestale con funzione preventiva e riabilitativa, per l'iscrizione del Registro nazionale delle attività di Terapia Forestale operanti nel territorio nazionale.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nonché per la gestione e aggiornamento del Registro nazionale delle attività di Terapia Forestale operanti nel territorio nazionale, sono assegnati al bilancio del CREA 500 mila euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, da impegnare in accordo con ISS sulla base di un programma annuale di attività. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante 10 milioni di euro annui.

### Emendamento all'articolo 12

[più volte richiesto, negli ultimi anni, da Uncem]

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico)*

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le Unioni di Comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge, che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico, beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. I Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.



4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. I benefici di cui al comma 1 operano per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034.

6. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

#### Emendamento all'articolo 13

IMPORTANTISSIMO: da sempre richiesto da Uncem  
E senza oneri per lo Stato!

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Remunerazione dei servizi ecosistemici-ambientali)*

L'Autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani, o alle Comunità montane ove esistenti, sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio».

#### Emendamento all'articolo 13

*Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:*

**«Art. 13-ter.**

*(Aliquote IVA)*

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi prodotti, come definiti dall'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1, si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE, per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli

animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione che abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

5. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

### Emendamento all'articolo 13 [FINALMENTE!]

*Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-quater.**

*(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;



e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;

f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;

g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;

h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;

i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi».

### Emendamento all'articolo 13

*Dopo l'articolo 13-quater, inserire il seguente:*

**«Art. 13-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di terreni agricoli)*

1. I contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi ad oggetto terreni agricoli di superficie complessiva non superiore a due ettari ricadenti prevalentemente nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rogati dal segretario comunale o dal segretario della comunità montana qualora almeno una delle parti sia un imprenditore agricolo. I predetti contratti ed atti sono assoggettati esclusivamente al pagamento dei diritti di rogito previsti per l'intervento del segretario rogante, oltre che alle imposte di legge.

2. Per i contratti e gli atti di cui al precedente comma 1 rogati da un notaio, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

3. Le istanze per il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per i contratti e gli atti di cui al comma 1 sono esenti da imposta di bollo. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente comma, entro il limite massimo di due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».



*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «articoli 3, 8 e 12» con le seguenti: «3, 8, 12 e 13-bis».*

### Emendamento all'articolo 16

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande nei comuni montani o parzialmente montani)*

1. Al fine di tutelare le peculiarità socio-culturali e la qualità della vita, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, nonché allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo economico, anche in funzione del pluralismo nella concorrenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche vocazioni dei comuni classificati ai sensi dell'articolo 2, le Regioni e Province autonome di riferimento dei comuni stessi disciplinano con legge gli orari e i giorni di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riguardo ai giorni di chiusura, anche domenicale e festiva, e a tipologie di esercizi o a specifici eventi.

2. Con disposizioni legislative le Regioni e le Province autonome di cui al comma 1, definiscono preventivamente apposite procedure per il coinvolgimento dei comuni, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale nel settore del commercio e del turismo, nonché delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale in campo sindacale, ambientale e di tutela dei consumatori nelle fasi di formazione e di adozione del progetto di legge regionale o provinciale previsto dal comma 1».

### Emendamento all'articolo 17

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per il trasferimento di proprietà di fondi rustici in comuni classificati montani o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021».

## Emendamento all'articolo 17

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 17-bis.**

*(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nei comuni montani)*

1. Al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese localizzate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nei suddetti territori, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo Regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## Emendamento all'articolo 17

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 17-bis.**

*(Agevolazioni per la ripopolazione dei comuni montani)*

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei comuni di cui all'articolo 2, con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro un ammontare di euro 500; b) all'80 per cento sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quaranta anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono rogati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.



4. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della citata legge n. 234 del 2021».

### Emendamento all'articolo 18

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Concessione di incentivi economici a favore delle imprese)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il «Fondo per le piccole e medie imprese nei comuni montani», con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per promuovere una nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni ai fini della copertura delle spese di avviamento.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2, comprese quelle relative a:

- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività delle imprese destinatarie dei benefici;
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### Emendamento all'articolo 20

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni montani)*

1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto

idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione, mediante adozione di specifico regolamento da parte del consiglio comunale, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente (sia esso imprenditore singolo o in forma associata, associazione, ente no profit o consorzio forestale) presenta all'amministrazione una segnalazione riguardante la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali puntuali degli appezzamenti in questione, delle perizie asseverate che attestano lo stato di terreno incolto da parte di testimoni e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per l'individuazione dei proprietari e gli eventuali eredi.

4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al comune interessato l'intenzione di avvalersi degli articoli 2028 e successivi, assumendosi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto assente o altrimenti impedito, e di impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel regolamento di cui al comma 2.

5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità mediante comunicazione al consiglio comunale, affissione all'albo pretorio di tutti i riferimenti utili ad assolvere la propria volontà, pubblicando altresì sul sito internet comunale i suddetti riferimenti.

6. Il regolamento di cui al comma 2 definisce inoltre l'entità del canone di affitto annuale, l'entità del deposito cauzionale derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle competenze e nelle possibilità del richiedente stesso. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché vengano assicurate le verifiche dei requisiti posti dal codice civile in ordine alla assenza di divieto da parte del proprietario assente interessato e che non vi sia una condotta contraria all'ordine pubblico.

7. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.

8. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo all'unione dei comuni montani delle quali fanno parte; qualora compresi (in tutto o in parte) all'interno di aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree».



Unione  
Nazionale  
Comuni Comunità  
Enti  
Montani

Dossier a cura di Uncem  
Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani

15 agosto 2024